COMUNE DI FABRICA DI ROMA

Provincia di Viterbo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 5 del 19-02-2024

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2024.

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **diciannove** del mese di **Febbraio** a partire dalle ore **17:30**, presso la sede comunale sita in Via A.Cencelli n. 20, dietro invito diramato dal Sindaco e notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Presiede l'adunanza il PRESIDENTE QUINTO PASSINI.
All'appello risultano:

N	Cognome Nome	Presenza	N	Cognome Nome	Presenza
1	RICCI CLAUDIO	Presente	7	GIARRANTE DAIANA	Presente
2	TRANQUILLI MASSIMO	Presente	8	LAURETI ROBERTA	Presente
3	PASSINI QUINTO	Presente	9	BONGARZONE MARCO	Presente
4	IACURTO DOMENICO	Assente	10	ANETRINI DANIELA	Presente
5	FANTERA MARCO	Assente	11	SCARNATI ENRICO	Assente
6	FERRARO FEDERICA	Presente	12	CIMARRA GIORGIO	Presente
			13	TODINI MASSIMILIANO	Assente

PRESENTI: 9 - ASSENTI: 4

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ORFEO POTENZA, incaricato della redazione del processo verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il PRESIDENTE QUINTO PASSINI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull' oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

a. l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "*le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali*";

b. l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c. l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";

Visto l'articolo 174, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale, richiamando l'art. 151, fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Premesso:

- che l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2016), istituì, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), la quale:
  - si basava su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
  - si componeva di tre distinte entrate, ovvero dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articolava nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nellatassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- che la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, rubricata "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 20202022.*", ha introdotto importanti novità in materia di fiscalità locale, sia in ambito di riscossione, sia in relazione ai tributi comunali;
- che, in particolare, l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha disposto che "*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.*";
- che, pertanto, il citato art. 1, comma 738, della legge di bilancio 2020 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'imposta unica comunale (IUC), ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI) che continua ad applicarsi;
- che, ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della legge di bilancio 2020, a decorrere dal 1° gennaio 2020 è stata istituita la c.d. "nuova" IMU, con la quale il legislatore ha realizzato l'accorpamento delle fattispecie in precedenza assoggettate alla TASI, così sopprimendo la "doppia imposizione" sugli immobili;

Considerato che il citato art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha provveduto ad abrogare, a decorrere dall'anno 2020, la TASI, le disposizioni di disciplina della quale sono state assorbite da quelle introdotte per la disciplina della c.d. "nuova" IMU, la quale trova applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale;

Vista la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 che regolamenta la gestione delle aliquote dei tributi e delle addizionali regionali e degli enti locali;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 22/12/2023 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30/12/2023 che fa slittare al 15/03/2024 il termine per l'approvazione del Bilancio 2024/2026 di previsione degli Enti Locali;

Considerato che gli atti di programmazione 2024/2026 già adottati prevedono il mantenimento delle aliquote IMU applicate nel 2023;

Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo statuto comunale;
Con voti favorevoli 8, contrari 1 (Anetrini) resi per alzta di mano è così per l'immmediata eseguibilità;

DELIBERA

Per quanto detto in premessa, che qui s'intende integralmente riportato anche se non materialmente trascritto:

1. di confermare integralmente, per l'esercizio 2024, le aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria adottate per l'esercizio 2023 (10,60 per mille, esclusa prima casa) come da tabella di seguito riportata;

N.D.	***TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI***	***Aliquote IMU ‰***
1	***REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA*** *per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni*	*10,60*
2	*Unità immobiliare ad uso abitativo iscritta nella categoria catastale A/1, A/8 E A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella quale il possessore e d il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7*	*5,00*
3	*Non costituisce presupposto dell'imposta l'unità immobiliare ad uso abitativo iscritta nella categoria catastale da A/2 a A/7 adibita ad abitazione principale o assimilata del soggetto passivo, nella quale il possesso re ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2,C/6 e C/7*	*0,00*
4	*Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata*	*0,00*
5	*Unità immobiliare ad uso abitativo, che non rientra al punto 2, iscritta nella categoria catastale da A/1 a dA/9 a disposizione, locate e relative pertinenze*	*10,60*
6	*La base imponibile è ridotta al 50% per l'unità immobiliare ad uso abitativo iscritta nelle categoria catastale da A/2 a A/7 e relative pertinenze (C/2,C/6eC/7) concessa in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale e in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 comma 747 lett. c legge 160/2019*	*10,60*
7	*Unità immobiliare ad uso produttivo classificata nel gruppo catastale D, esclusa categoria catastale D/10 (quota pari al 7,60 per mille è riservata allo Stato).*	*10,60*
8	*Aree fabbricabili*	*10,60*
9	*Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9,comma 3-bis,del decreto legge 30 dicembre 1993,n.557,convertito,con modificazioni,dalla legge 26 febbraio 1994,n.133.*	*1,00*

2. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio.

3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, con separata votazione

SETTORE III - FINANZIARIO E TRIBUTI:

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere **Favorevole**.

Fabrica di Roma, 10-01-2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
DANIELE SANTUCCI

SETTORE III - FINANZIARIO E TRIBUTI:

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile, sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere **Favorevole**.

Fabrica di Roma, 10-01-2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
DANIELE SANTUCCI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
QUINTO PASSINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ORFEO POTENZA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per quindici consecutivi (art. 32 comma 1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ORFEO POTENZA

Il sottoscritto Responsabile del Settore certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);

| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/ 2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ORFEO POTENZA

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005